



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 02 AGO, 2016

Prot. n. 64673/2016
Entrata prot. n. 64659/2016

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 2290 – Disegno di legge concernente: “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. Nuova versione relazione tecnica.

E' stata esaminata una nuova versione della relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.S. 2290 - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Capo I – Finalità e disposizioni

Articolo 1 - (Finalità).

Il **comma 1**, illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 - (Definizioni).

L'**articolo 2**, esplicita le definizioni contenute nel provvedimento. In particolare, con riferimento alla definizione dei soggetti "*donatori*" si evidenzia che l'eventuale estensione che potrebbe derivare dalle disposizioni in esame riguarderebbe beni fuoriusciti dal circuito commerciale e che quindi attualmente sono destinati alla distruzione. Al riguardo, dal punto di vista degli effetti sul gettito tributario non vi sarebbero differenze tra il trattamento riservato alla distruzione dei beni rispetto a quello riservato alle cessioni dei beni interessati dal provvedimento, e pertanto la disposizione non comporterebbe effetti finanziari.

Capo II – Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari

Articolo 3 - (Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale).

L'**articolo 3**, reca disposizioni volte a semplificare la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale, limitando gli sprechi. In particolare, prevede che le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti donatori da parte degli operatori del settore alimentare deve essere gratuita e destinata in forma gratuita a favore di persone indigenti e, ove non idonee al consumo umano, possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni.

Al riguardo, si evidenzia che dalla disposizione in esame non derivano effetti negativi sul gettito tributario considerato che non vi sarebbero differenze tra il trattamento riservato alla distruzione dei beni rispetto a quello riservato alle cessioni gratuite dei beni interessati dal provvedimento.

La norma, che non introduce alcuna innovazione sostanziale rispetto a quanto già è consentito a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, in base all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini delle imposte sui redditi, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità

estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per effetto della norma richiamata, quindi, le imprese già possono – a legislazione vigente – cedere gratuitamente e senza limiti (alle ONLUS) derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della loro impresa.

Articolo 4 - (Modalità di cessione delle eccedenze alimentari).

L'**articolo 4**, reca le modalità di cessione delle eccedenze alimentari. Tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista la possibilità di effettuare un'ulteriore trasformazione delle eccedenze stesse. E' inoltre specificato che gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatori.

Al riguardo, si evidenzia che dalla disposizione in esame non derivano effetti negativi sul gettito tributario considerato che non vi sarebbero differenze tra il trattamento riservato alla distruzione dei beni rispetto a quello riservato alle cessioni gratuite dei beni interessati dal provvedimento.

La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 - (Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita)

L'**articolo 5**, dispone che gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, e sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. La disposizione pertanto non comporta effetti finanziari.

Articolo 6 - (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571).

L'**articolo 6**, reca una novella all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'intervento normativo mira a consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca disponendo la cessione gratuita di tali prodotti a enti pubblici nonché al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. La disposizione interessa un'integrazione volta a giustificare la copertura delle attività di conservazione ovvero di possibile valorizzazione economica dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o alimentare a seguito di confisca. Preliminarmente, riguardo all'aspetto afferente la conservazione dei prodotti confiscati, deve osservarsi che l'attività di custodia, qualora demandata a soggetti opportunamente istituiti per tali finalità dall'Amministrazione giudiziaria, rientra nelle normali attività istituzionali di codesto dicastero e, pertanto, alla stessa è possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare si rappresenta che le spese di custodia gravano ordinariamente sul capitolo 1360 "Spese di giustizia" U.d.V 1.2 giustizia civile e penale – Interventi, che reca uno stanziamento pari ad euro 470.359.317 per l'anno 2016 e ad euro 465.501.980 per gli anni 2017 e 2018.

In ordine alla cessione delle eccedenze di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale di possibile deperimento e già oggetto di confisca, si rappresenta che il citato provvedimento osserva i requisiti di garanzia dell'integrità dell'imballaggio primario, le idonee condizioni di conservazione e l'attuazione delle corrette prassi operative da parte degli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni, tali da assicurare la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto, la predetta cessione, contemplata a titolo gratuito ad enti pubblici ovvero ad enti privati senza scopo di lucro ed aventi finalità civiche e solidaristiche, mira a consentire il riutilizzo e la distribuzione degli alimenti confiscati in relazione a prodotti integri e già idoneamente conservati secondo le modalità su esposte.

Si assicura, altresì, che la gestione delle attività di produzione e di mutuo scambio di beni e servizi avverrà secondo forme e modalità successivamente individuate da ciascun statuto organizzativo degli enti pubblici o privati interessati, all'uopo istituiti per tale scopo solidaristico tali da non comportare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

La devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria non è suscettibile di determinare significative perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura e la deperibilità dei beni in questione, non consentono una facile commercializzazione né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari ad un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Di conseguenza i ricavi derivanti dalle vendite di tali beni sono state sino ad ora di modesta entità (l'ultimo dato statistico rilevato su base nazionale, riferito all'anno 2011, evidenzia un importo ricavato dalla vendita di tutti i beni deperibili, compresi quelli alimentari, pari complessivamente ad euro 117.174,00).

Al contrario la disposizione consente una ipotesi di risparmio di risorse pubbliche, allo stato non quantificabili, per il venir meno dei costi connessi alla procedura di vendita degli stessi beni oltre a quelli connessi alla gestione ed alla custodia degli stessi fino al momento della loro alienazione, che gravano ordinariamente sul Capitolo 1360 delle spese di giustizia del Ministero della Giustizia

E' possibile pertanto affermare il carattere di sostanziale neutralità delle disposizioni in esame in ragione degli effetti di compensazione tra gli introiti derivanti dalla vendita dei beni in questione ed i risparmi di spesa risultanti dalla gestione e conservazione degli stessi beni. Sia i minori proventi che i risparmi delle spese di custodia e vendita sono in ogni caso quantificabili solo a consuntivo.

Articolo 7 - (Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

L'**articolo 7**, con una modifica al comma 236, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introduce, in capo agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8 - (Tavolo di coordinamento).

L'**articolo 8**, prevede che il Tavolo permanente di coordinamento, istituito con norma precedente presso il Ministero delle politiche agricole al fine di gestire il fondo nazionale indigenti, sia integrato nei compiti e nella composizione con l'obiettivo di approfondire anche il tema degli sprechi e delle eccedenze alimentari.

Con particolare riferimento al **comma 3**, si conferma che ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2012 la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 9 - (Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi).

La norma, dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per promuovere comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

Il **comma 2**, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si faccia promotore di iniziative di comunicazione volte a contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari. In merito ai capitoli di spesa sul quale far gravare le spese relative alle attività previste dalla disposizione, con particolare riferimento al comma 2, riferito alle attività intestate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si comunica che le stesse graveranno sul cap. 1525/2, denominato "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti".

Sul punto, si segnala che il capitolo 1525/2 è stato costituito per le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti in attuazione del DM 17 dicembre 2012. Tale DM, all'articolo 3, comma 2, lettera d), prevede, tra le finalità per cui è possibile utilizzare le risorse del predetto Fondo, le attività di comunicazione e, lo stesso decreto, come emerge dai considerando, contempla, tra le proprie finalità, quella del contrasto agli sprechi alimentari. Con il presente DDL, tale finalità di contrasto al fenomeno degli sprechi alimentari nell'ambito del Fondo viene inoltre ulteriormente valorizzata e il medesimo Fondo, viene rifinanziato di 1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 11.

Con riferimento alle attività previste dal comma 3, si sottolinea che le campagne informative volte a incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari saranno svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Si rappresenta che il capitolo pertinente sul bilancio del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, ove imputare le eventuali spese per le campagne informative di cui alla disposizione, articolo 9, comma 3, è il capitolo 7510 "fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento", oggetto di uno specifico, ulteriore finanziamento ai sensi del successivo art. 12 del medesimo disegno di legge. Si soggiunge che sul bilancio del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare è presente anche il capitolo 7805 "spese per l'informazione e l'educazione ambientale" sul quale vengono imputate le spese per attività formative in materia ambientale. Tenuto conto della limitatezza delle risorse finanziarie sui citati capitoli di bilancio, le campagne promozionali di cui al citato art. 9 saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, privilegiando comunque forme di sostegno non oneroso ad attività informative quale, ad esempio, la concessione del patrocinio da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Il comma 5 prevede poi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuova, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non è presente un capitolo specifico per tale finalità, pertanto le attività progettuali previste dal presente comma vengono finanziate con fondi europei o con risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa secondo le direttive impartite annualmente.

La disposizione prevede **ad ogni modo** una clausola di invarianza finanziaria. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rappresenta che ai sensi del **comma 6** è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria anche per le attività sopra indicate.

Articolo 10. - (Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti).

L'articolo 10, dispone che il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

Articolo 11. - (Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).

L'articolo 11, rfinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Al comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 12. - (Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari).

L'articolo 12 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione di rifiuti comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.

In relazione a tali finalità è incrementata la dotazione del fondo, di cui all'articolo 2, comma 323 della legge n. 244 del 2007 di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 prevede la copertura degli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Capo III - Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

Articolo 13. - (Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155)

L'articolo 13, reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. In particolare, viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali.

Al riguardo, sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina effetti per il bilancio dello stato infatti anche nel caso in cui l'ampliamento della platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite, e delle categorie di prodotti che possono essere cedute gratuitamente, dovesse determinare un incremento dei volumi di cessione di tali beni, le stesse non inciderebbero sul gettito tributario in quanto tali beni ad oggi vengono destinati alla distruzione e ai fini fiscali non vi sarebbero differenze tra il trattamento riservato alla distruzione dei beni rispetto a quello riservato alle cessioni dei beni interessati dal provvedimento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14. - (Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale).

L'articolo 14, definisce che le cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati sono quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti cessionari. Inoltre specifica che i beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto non incide su soggetti appartenenti al comparto della pubblica amministrazione; infatti, la sanificazione viene fatta dalle imprese che recuperano gli indumenti e gli accessori di abbigliamento, alle quali si applica il decreto del 5 febbraio 1998 modificato dalla disposizione in esame

Articolo 15 - (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).

L'articolo 15 modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Alle Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).

L'articolo 16 prevede una serie di disposizioni concernenti gli aspetti di carattere tributario e finanziario in ordine alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

La norma, infatti, individua specifiche modalità e requisiti in tema di comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle succitate cessioni gratuite di eccedenze alimentari ed un adeguamento delle disposizioni in vigore, in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto delle predette cessioni gratuite.

In particolare, il comma 1 dispone che le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. Specifica, inoltre, che tale comunicazione deve pervenire ai predetti uffici entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Infine sancisce l'esonero dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili.

Il successivo comma 2 stabilisce che entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della succitata comunicazione prevista dal comma 1.

Il comma 3, pone in capo al Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo specifico adempimento di apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo in esame.

Il comma 4, sempre in tema di comunicazione, sancisce che la stessa si considera valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato, peraltro, ai sensi del comma 5 dell'articolo attualmente in esame, di seguito descritto.

Dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sopra descritti, non appare derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, invece, prevede la modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n.460 del 1997 in materia di erogazioni liberali, prevedendo che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del TUIR, le operazioni di cessione gratuita relative anche altri prodotti, da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle derrate alimentari e ai prodotti farmaceutici; prevede, inoltre, tra i soggetti a cui è possibile cedere gratuitamente tali prodotti, oltre alle Onlus, anche il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Il comma 6 prevede l'inserimento, tra i prodotti che si considerano distrutti ai fini dell'Iva, anche i prodotti alimentari oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, ed i prodotti farmaceutici, oltre ad altri prodotti da individuare con decreto del Ministero dell'economia e finanze amplia, inoltre, ambito soggettivo della norma, prevedendo, tra i soggetti a cui cedere gratuitamente tali prodotti, oltre a quelli indicati al n. 12) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, anche il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Da ultimo il comma 7, dell'articolo in esame, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 così come modificati dallo schema di disegno di legge in esame.

Con il decreto di cui al comma 7 verranno specificati i beni che potranno essere oggetto di cessione gratuita. L'individuazione di tali beni dovrà garantire una neutralità fiscale, che potrà realizzarsi esclusivamente nel caso di beni privi di valore commerciale, in coerenza con il vigente trattamento fiscale agevolativo ai fini delle imposte dirette e dell'IVA riservato alle cessioni di beni che già godono dello stesso.

Articolo 17 - (Riduzione della tariffa sui rifiuti).

La norma prevede per i Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione per le utenze non domestiche interessate.

Trattandosi di una possibilità in capo agli enti locali, non emergono effetti sulla finanza pubblica, potendo i Comuni stessi modularle, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la riduzione della tariffa in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

In ogni caso, le eventuali agevolazioni e conseguenti rimodulazioni tariffarie, potranno essere disposte nel rispetto del principio della copertura integrale del costo del servizio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

02/09/2016

Il Ragioniere Generale dello Stato

